

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2148

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRUNO GANERI, VELTRI, CARCARINO**
e **MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1995

Istituzione del Parco marino della riviera dei cedri; inseri-
mento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve
marine

ONOREVOLI SENATORI. - Il litorale dell'alto tirreno cosentino compreso tra i comuni di Tortora e di Amantea, rappresenta uno dei tratti più interessanti dell'intera regione Calabria.

L'area è stata fatta oggetto, finora, di interventi provvisori, occasionali, disorganici con conseguente degrado ambientale, soprattutto costiero e mancato decollo di settori portanti dell'economia della zona: turismo, agricoltura, trasporti, piccola industria, artigianato.

Dicesi propriamente «Riviera dei Cedri» il tratto della costa tirrenica compreso fra la scogliera di Fiuzzi di Práia a Mare e lo Scoglio della Regina di Acquappesa.

In tale tratto di costa sono comprese numerose scogliere comprendenti porzioni di roccia, attualmente emersa e/o sommersa, che rappresentano uno dei luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria.

Dal rilevamento geologico condotto nella zona, si è evidenziato che le formazioni rocciose, antecedenti al Miocene, assumono un aspetto molto frammentato, sono dislocate caoticamente e soggette ad intensa alterazione. Sul territorio in oggetto è stata individuata una formazione costituita, dal basso verso l'alto, da scisti sericitici con intercalati letti e lenti di calcare cristallino marmoreo, scisti verdi e filladi calcarei. L'erosione è molto intensa presso le falesie dove la roccia, essendo notevolmente fratturata, produce dei caratteristici fenomeni gravitativi di crollo.

Gli studi condotti in campo botanico hanno prodotto enorme interesse naturalistico: le specie raccolte in un periodo di studio di circa due anni tra «Cetraro Porto» e la foce del Torrente San Tommaso sono state 419 di cui alcune di particolare importanza perchè non comuni in Calabria e ma-

nifestamente in pericolo: ad es. la «Juniperus phoenicea», la «anthyllis barba-jovis» e la rara «pteris vittata», nota perchè segnalata quale specie in via di riduzione e scomparsa su tutto il territorio nazionale.

L'immersione in questi splendidi fondali permette la vista di numerose specie ittiche delle quali i nostri mari vanno velocemente impoverendosi: in questo tratto di mare domina la castagnola nera, vivono la cernia verace, l'alessandrina, il cavalluccio marino, lo sciarrano scribea, il cabrilla, la triglia di scoglio.

Prima che la pesca, di frodo e non, facesse abbandonare ad alcune specie di pesci questi fondali, numerosissimi erano i dentici e le orate.

Con l'istituzione del «Parco marino della riviera dei cedri» diverse sarebbero le opportunità turistiche, occupazionali, culturali e didattiche di cui usufruirebbe l'intera zona. L'istituzione del parco, infine, risulterebbe determinante al fine di una gestione coordinata del territorio, finora oggetto di edificazione massiccia e pesante antropizzazione.

Questo disegno di legge si prefigge, pertanto, di proteggere ed incentivare il patrimonio naturale dell'intera zona che costituisce un grande corridoio naturale tra i monti dell'estrema catena costiera meridionale ed il mare.

Il disegno di legge individua, per raggiungere l'obiettivo prefissato, tre interventi tra loro coordinati, e cioè:

l'istituzione di un Parco marino denominato «della riviera dei cedri»;

l'inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine;

il trasferimento delle proprietà demaniali, non comprese nell'area del parco, ai comuni della zona.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il «Parco marino della riviera dei cedri».

2. L'estensione provvisoria del Parco è limitata a nord dalla scogliera di Fiuzzi in Práia a Mare e a sud dallo Scoglio della Regina in Acquappesa.

3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 394 del 1991.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee*), sono aggiunte le seguenti:

- «ff) Riviera dei Cedri;
- «gg) Scogliera di Coreca di Amantea;
- «hh) Secche di Amendolara;
- «ii) Costa Viola.

Art. 3.

1. La regione Calabria trasferisce ai comuni compresi fra Tortora ed Amantea la proprietà dei beni del demanio marittimo e forestale ubicati nel territorio dei comuni medesimi e non rientranti nell'area del faro.

Art. 4.

1. La regione Calabria, avvalendosi dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) d'intesa con l'Ente parco, e sentiti

gli organismi locali e statali interessati, curerà, all'interno del proprio Piano regionale per le aree protette, tutte le iniziative volte alla tutela, allo sviluppo, al coordinamento delle risorse naturali, ambientali, marittime, forestali, fluviali e culturali di cui l'intera zona è portatrice.